



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.3.21/2020

ORDINANZA N. 63 / 2020

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA UDINE PER LAVORI DI SEPARAZIONE ACQUE METEORICHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- Viacqua spa ha previsto un intervento di lavori di separazione della fognatura in via Udine in comune di Villaverla, mediante la posa di una nuova linea per acque nere e la conversione della linea acque miste esistenti in acque bianche;
- i lavori sono stati regolarmente appaltati e inizieranno il 23 novembre 2020;

RICHIAMATA la SCIA per eseguire i lavori presentata da Viacqua spa, allo sportello impresa il 22/10/2020;

VISTA la richiesta pervenuta in data 17 novembre 2020 al ns. prot. 0013528/2020 da parte dell'impresa New Viedil srl di Codevigo (PD), ditta incaricata da Viacqua, volta ad ottenere una ordinanza di chiusura totale al transito di via Udine e istituzione di senso unico alternato per i residenti, per consentire i lavori in premessa citati per il periodo dal 23 Novembre 2020 al 18 Dicembre 2020, salvo avversità metereologiche;

RITENUTO opportuno istituire temporaneamente la chiusura della strada al transito, eccetto i residenti, e istituire un senso unico alternato su tutto il tratto di via Udine, per consentire i lavori di separazione fognatura e nuova condotta, per il periodo compreso dal 23/11/2020 al 18/12/2020 e comunque fino all'ultimazione dei lavori, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle opere suddette, nonché l'incolumità dei cittadini e degli utenti della strada;

CONSIDERATO che la società realizzatrice provvederà a predisporre la segnaletica verticale di individuazione delle modifiche viarie introdotte;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico;

VISTO il nuovo codice stradale, D. Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9/2020 del 30/10/2020 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

- **L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SENSO UNICO ALTERNATO SU TUTTA VIA UDINE, regolamentato da semaforo o da movieri, per lavori di separazione della fognatura e posa nuova condotta, per un periodo dal 23 novembre 2020 al 18 dicembre 2020;**
- **Sono esclusi i residenti, i mezzi di soccorso ed emergenza, della protezione civile e delle forze di pubblica sicurezza ovvero di personale tecnico degli enti preposti alla vigilanza al fine di tutelare la pubblica incolumità e i mezzi dei servizi pubblici;**

Alla ditta New Viedil srl, via Roma 80 di Codevigo (PD), incaricata dell'esecuzione dei lavori, di mantenere i tratti stradali di competenza secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, e di eseguire i lavori rispettando le seguenti indicazioni:

- dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonché la regolare segnaletica di cantiere relativa agli spazi sottratti al regolare transito (art. 21 del N.C.S.) e relativa a situazioni di pericolo;
- l'area di cantiere dovrà essere delimitata secondo normativa e con barriere idonee;
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per consentire a residenti e frontisti di disporre sempre di percorsi alternativi;
- dovranno essere posizionati i segnali di indicazione di percorsi alternativi per la mobilità lenta;
- al termine delle lavorazioni la strada dovrà essere rifinita con l'esecuzione dell'asfaltatura per tutta la larghezza e lunghezza della strada;

La posa dei segnali di modifica della viabilità, dei relativi segnali di preavviso e quant'altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale, è a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi degli artt. 30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

Sarà obbligo della impresa esecutrice dei lavori effettuare la continua sorveglianza del cantiere per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale.

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

DISPONE

Di trasmettere copia del presente provvedimento a:

- Viacqua spa;
- Consorzio di Polizia Locale Nord Est di Thiene (VI);
- Impresa New Viedil srl
- Servizio di soccorso sanitario;
- Stazione dei Carabinieri di Thiene (VI);
- AVA, alto vicentino ambiente;

L'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nordest di Thiene (VI) è incaricato del controllo della presente ordinanza.

I segnali di prescrizione (art. 116 e seguenti del D.P.R. n. 495/92) dovranno riportare, nel retro, gli estremi dell'Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma DPR n. 495/92);

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'arch. Riccardo Fabris dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 20/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
FABRIS RICCARDO

(Documento firmato digitalmente)